

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BENAZZO

Seduta del 01/09/2020

FATTO

Parte ricorrente ha stipulato con l'intermediario un contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente nel febbraio 2014.

A fronte della mancata integrale retrocessione degli oneri non maturati, in sede di ricorso ABF chiede il rimborso di € 472,85 a titolo di commissioni finanziarie, € 914,84 a titolo di premio assicurativo *“ovvero altra maggiore o minore somma per come accertata”* e la corresponsione degli interessi legali, con decorrenza dal reclamo.

L'intermediario non ha trasmesso le proprie controdeduzioni.

DIRITTO

Innanzitutto, prima di esaminare la questione di merito, questo Arbitro deve stigmatizzare la condotta dell'intermediario resistente che non ha ritenuto di depositare le proprie controdeduzioni, così contravvenendo agli obblighi di cooperazione nel procedimento ABF che sul medesimo gravano.

Venendo al merito, il Collegio evidenzia che in nessuno dei documenti in atti è indicato il numero delle rate residue o di quelle scadute; il Cliente formula i propri conteggi sulla base di n. 58 rate scadute (e, quindi, n. 62 residue su n.120 totali).

Tuttavia, sulla base del piano d'ammortamento sviluppato con i dati contrattuali, il debito residuo indicato in conteggio estintivo (€ 17.008,92) corrisponde a quello in corrispondenza di n. 48 rate scadute. Ne deriva che il finanziamento, estintosi al 31/01/2014, ha avuto inizio nel febbraio 2010.

Il dato non corrisponde con quello indicato dalla Cliente, che, invece, svolge i propri conteggi sulla base dell'ipotesi, peraltro per la stessa meno favorevole, di estinzione con n. 58 rate scadute.

Ciò doverosamente premesso, il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi *up-front* e *recurring* e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui *"a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*; inoltre *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, la medesima decisione citata dispone che *"non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi. Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*.

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, le commissioni finanziarie e gli oneri assicurativi sono da considerarsi *recurring*, questi ultimi in quanto non risultano versate in atti le condizioni di assicurazione.

Con il che, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis*, si ottiene il seguente risultato:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 15766 del 14 settembre 2020

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 26.052,12	TAN	4,50%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	270,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/02/2010	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,30%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni finanziarie				2.465,95	Recurring	60,00%	1.479,57	801,22	678,35
Oneri assicurativi				1.770,66	Recurring	60,00%	1.062,40	0,00	1.062,40
Totale				4.236,61					1.740,75

L'importo, come sopra calcolato, è superiore alla somma richiesta in restituzione dalla Cliente, in quanto quest'ultima ha effettuato i propri conteggi sulla base di n. 58 rate scadute, anziché n. 48.

Tuttavia, poiché nel formulare la propria domanda la Cliente ha chiesto l'importo di € 1.387,69, "ovvero *altra maggiore o minore somma per come accertata*", ritiene il Collegio che nel caso di specie la stessa abbia diritto al rimborso della maggior somma come calcolata sopra, non operando il limite del *petitum*.

Per quanto riguarda il rimborso degli interessi legali, dovendosi lo stesso qualificare come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria e non risarcitoria, il decorso deve essere considerato a partire dal reclamo, come correttamente richiesto da parte ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.740,75, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA